

Settore Igiene Ambientale

FORNITURA SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Capitolato speciale di appalto

Il Progettista

dott.ssa Claudia Colombo

Il Responsabile unico del Progetto

arch. Roberto Cavezzale

Busto Arsizio, li 04.09.2026

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è la fornitura sacchi per la raccolta differenziata, da rendere nei confronti di AGESP Ambiente per il territorio "Committente").

AGESP S.p.A. in qualità di Stazione Appaltante qualificata (di seguito, anche, "AGESP" o "Stazione Appaltante"), e giusta apposita convenzione sottoscritta in data 18 novembre 2025 con la Committente gestirà l'affidamento e l'esecuzione della procedura.

L'appalto è conformato su n. 3 lotti definiti su base qualitativa e merceologica, tenuto conto delle differenti caratteristiche tecniche, produttive e prestazionali delle tipologie di sacchi oggetto della fornitura. La suddivisione tiene conto della diversa specializzazione produttiva e tecnologica richiesta per le singole tipologie di prodotto e consente la partecipazione alla procedura anche di operatori economici, comprese microimprese, piccole e medie imprese, specializzati soltanto in una o più delle categorie merceologiche individuate.

Sono stati acquisiti i seguenti codici:

	Codice identificativo della gara (CIG)	CPV	Codice ATECO
LOTTO 1	BCFDA4528D	19640000-4	C 22.22.00
LOTTO 2	BCFDA46360	19640000-4	C 22.22.00
LOTTO 3	BCFDA47433	19640000-4	C 22.22.00

Art. 2 – Ammontare dell'appalto e importo del contratto

L'ammontare complessivo del presente appalto è di € 610.035,70 (euro seicentodiecimilatrentacinque/70) oltre IVA di legge.

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D.Lgs 36/2023, in caso di variazioni non sostanziali, sono ammesse modifiche al contratto qualora, di importo non superiore al 20% del valore posto a base di gara.

In relazione a quanto previsto dall'art 120 comma 9 del D.Lgs 36/2023, tenuto conto che, in corso di esecuzione potrebbe rendersi necessario l'aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il valore globale stimato dell'appalto è così determinato:

importo a base d'asta € 610.035,70

importo massimo del quinto d'obbligo € 122.007,14

valore globale stimato € 732.042,84

Sono comunque ammesse le modifiche, in aumento o in diminuzione, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del D.Lgs 36/2023 alle condizioni previste dal presente atto.

Si applicano altresì le disposizioni relative a modifiche, variazioni e varianti contrattuali di cui all'art. 5 dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre variazioni di sorta nell'esecuzione delle forniture senza averne ricevuto l'ordine scritto dal RUP; in caso contrario l'Appaltatore non potrà pretendere alcun aumento di prezzo od indennità per le variazioni effettuate, ed anzi sarà tenuto ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che il RUP credesse opportuno ordinare, nonché a risarcire la Committente degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni.

La durata prevista del contratto sarà di 24 mesi o comunque fino all'esaurimento della fornitura, con decorrenza dalla stipula del contratto.

Art. 3 - Modalità di affidamento e stipulazione del contratto

La scelta dell'impresa esecutrice avverrà ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023 e avrà luogo ai sensi dell'art.108 della già menzionata Legge, da esperirsi con il criterio del minor prezzo.

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 si riserva la facoltà di valutare la conformità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al Responsabile Unico del Progetto.

Con riferimento agli elementi specifici per la valutazione dell'offerta si specifica che gli stessi sono:

- a. Economia del processo realizzativo;
- b. Soluzioni Tecniche prescelte;
- c. Condizioni favorevoli di cui dispone l'aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'affidamento nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Dopo l'aggiudicazione di cui all'art. 17 co. 5 del D.lgs. 36/2023, l'impresa aggiudicataria sarà invitata a presentare la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto.

L'importo del contratto, come determinato in sede di affidamento, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'allegato I.7 del Codice dei contratti.

La stipula del contratto è effettuata ai sensi dell'articolo 18 del Codice dei contratti pubblici, in particolare, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

Art. 4 – Condizioni di esecuzione del servizio e norme di esecuzione

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme stabilite negli atti di gara e nel presente capitolato speciale.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme vigenti che riguardano l'esecuzione della presente fornitura; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori e nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare tutte le disposizioni contenute in leggi e regolamenti vigenti o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria e antinfortunistica del personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto contrattualmente alla esatta osservanza delle norme stabilite:

- a. Dal D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- b. Dal D.lgs. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii.
- c. dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione infortuni, la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- d. dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- e. dalle leggi e dai patti sindacali;
- f. dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
- g. dalla normativa tecnica vigente, in particolare delle norme CEI, UNI ecc.;

Ai sensi dell'art. 39 del capo II dell'allegato II.14 del D. Lgs 36/2023, per quanto non previsto al capo II della citata norma, all'esecuzione del presente contratto, si applicano le norme del capo I, in quanto compatibili.

L'Appaltatore deve considerare sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, che l'esecuzione della fornitura e il reperimento e approvvigionamento dei materiali sia conforme ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 07 aprile 2025 (gazzetta ufficiale n.92 del 19/04/2025) – “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani” in particolare le disposizioni di cui al capitolo 4.1.4 “Caratteristiche di borse, sacchi e sacchetti” e deve altresì presentare in sede di offerta, per ciascun prodotto offerto, la scheda tecnica del produttore/fabbricante o altra documentazione equivalente, dalla quale risulti la rispondenza alle specifiche tecniche previste dal suddetto capitolo 4.1.4 del D.M. 7 aprile 2025 e alle norme tecniche ivi richiamate.

Alla consegna della fornitura l'affidatario esibisce un idoneo documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione di produzione o di prodotto, con apposito codice di certificazione, riferita ai prodotti consegnati.

In fase di esecuzione, in occasione di ciascuna consegna o secondo le modalità indicate dalla Stazione appaltante o dalla Committente, l'affidatario dovrà produrre idonea documentazione di vendita o di trasporto riportante gli estremi della certificazione di produzione o di prodotto e il relativo codice di certificazione, in modo da consentire la riconducibilità dei prodotti consegnati a quelli dichiarati e certificati in sede di gara.

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di piena conoscenza della Legge, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di forniture e di incondizionata loro accettazione. In particolare, l'appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di Legge, Regolamenti e Capitolati.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a. il presente Capitolato speciale d'appalto;
- b. tutti gli elaborati e gli altri atti del progetto;
- c. le polizze di garanzia di cui all'art. 117 del D. Lgs 36/2023.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a. il D. Lgs 36/2023 - Codice dei contratti pubblici, relativi allegati e ss.mm.ii.
- b. il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 6 – Specifiche tecniche per la modalità di svolgimento del servizio

L'oggetto del contratto consiste in tutte le prestazioni occorrenti a dare compiuta e perfetta esecuzione, mediante l'impiego di manodopera specializzata e tecnica, alla fornitura di sacchi per la raccolta differenziata.

SACCHETTI PER FRAZIONE ORGANICA: sacchetti in materiale vergine biodegradabile e compostabile a base vegetale non additivato con materiali plastici tradizionali, conformi alla normativa UNI EN 14995:2007 (materie plastiche – valutazione della compostabilità – schema di prova e specifiche) e UNI EN 13432:2002 (imballaggi), colore naturale neutro opalino, formato cm 42x 42 (soffietti compresi) tolleranza +/- 3%, capacità 10 lt (capacità interna effettiva da calcolare sulla base della norma UNI EN 13592:2017), **confezioni in rotoli da 52 pz., con diametro non superiore a 65 mm e 140 mm di altezza, avvolti da una fascetta di fissaggio alta minimo 100 mm e in buste neutre senza stampa termoretrate.**

I sacchetti riceveranno una personalizzazione, compresa nel prezzo, con logo AGESP Ambiente per il Territorio Srl, anno e mese di produzione e l'indicazione della tipologia del rifiuto conferibile.

CERTIFICAZIONI BIODEGRADABILITÀ E COMPOSTABILITÀ: "Compostabile CIC", "OK COMPOST" o equivalente rilasciate da Enti certificatori quali CIC-Certiquality (Italia) – AIB VINCOTTE International (Belgio) – DIN CERTCO (Germania) o analoghi accreditati.

CERTIFICAZIONE RESISTENZA MECCANICA E DIMENSIONI: come da norma UNI EN 13592:2017 certificata da laboratorio accreditato Sinal (o certificazione equivalente), detta certificazione dovrà essere rilasciata per ogni lotto consegnato.

FODERE PER FRAZIONE ORGANICA: fodere in materiale vergine biodegradabile e compostabile a base vegetale non additivato con materiali plastici tradizionali, conforme alla normativa UNI EN 14995:2007 (Materie plastiche - Valutazione della compostabilità - Schema di prova e specifiche) e UNI EN13432:2002 (Imballaggi), peso 24,00 gr/m2 tolleranza +/- 5%, colore naturale neutro opalino, dimensioni cm.95X125 tolleranza +/- 3%, capacità 120 lt (capacità interna effettiva da calcolare sulla base della norma UNI EN 13592:2017) peso minimo sacchetto 52 gr, in rotoli o confezioni cellofanate da 25 fodere. Le fodere riceveranno una personalizzazione, compresa nel prezzo, con logo AGESP ambiente per il Territorio Srl, anno di produzione e l'indicazione della tipologia del rifiuto conferibile.

CERTIFICAZIONI BIODEGRADABILITÀ E COMPOSTABILITÀ: "Compostabile CIC", "OK COMPOST" o equivalente rilasciate da Enti certificatori quali CIC-Certiquality (Italia) – AIB VINCOTTE International (Belgio) – DIN CERTCO (Germania) o analoghi accreditati.

CERTIFICAZIONE RESISTENZA MECCANICA E DIMENSIONI: come da norma UNI EN 13592:2017 certificata da laboratorio accreditato Sinal (o certificazione equivalente), detta certificazione dovrà essere rilasciata per ogni lotto consegnato.

SACCHI PER PLASTICA: sacchi in polietilene ad alta densità (HDPE) contenente almeno il 70% di materiale riciclato, giallo semi coprente cm. 40+15+15 (con soffiETTO) X110, spessore film minimo 20, stampa continua su un lato con disegno indicante tipologia del rifiuto elaborato da AGESP (altezza minima dell'indicazione cm.35), **confezioni in rotoli da 13 pz., con diametro non superiore a 65 mm e 180 mm di altezza, avvolti da una fascetta di fissaggio alta 100 mm.** I sacchi riceveranno una personalizzazione, compresa nel prezzo, con logo AGESP ambiente per il Territorio Srl e l'indicazione della tipologia del rifiuto conferibile.

SACCHI PER CESTINI STRADALI SU PALINA sacchi per cestino stradale da litri 100, cm. 70 x 110 (il sacco potrà essere realizzato con o senza soffietti, se dotato di soffietti, le dimensioni degli stessi sono a discrezione del fabbricante), in polietilene a bassa oppure media densità, contenente almeno il 90% di materiale riciclato; Spessore film - Bassa Densità micron 45, Media Densità micron 30; Peso specifico - Bassa Densità kg/dmc 0,922, Media Densità kg/dmc 0,930; Peso sacchetto - Bassa Densità gr.64, Media Densità gr.43; Colore – Nero; i sacchi dovranno essere privi di aderenze interne e facilmente apribili, dovranno avere la saldatura del fondo ottenuta ad impulso, senza bruciature né tagli dovuti ad eccessivo calore e/o pressione, confezionati in mazzette da 25 pezzi cadauna, arrotolati o distesi.

SACCHI PER CESTINI STRADALI A TERRA: sacchi per cestino stradale da litri 130, cm. 120 x 130 (il sacco potrà essere realizzato con o senza soffietti, se dotato di soffietti, le dimensioni degli stessi sono a discrezione del fabbricante), in polietilene a bassa oppure media densità contenente almeno il 90% di materiale riciclato, anche riciclato o rigenerato; Spessore film - Bassa Densità micron 45, Media Densità micron 30; Peso sacchetto - Bassa Densità gr.120, Media Densità gr.80; Colore – Nero; i sacchi dovranno essere privi di aderenze interne e facilmente apribili, dovranno avere la saldatura del fondo ottenuta ad impulso, senza bruciature né tagli dovuti ad eccessivo calore e/o pressione, confezionati in mazzette da 25 pezzi cadauna, arrotolati o distesi.

SACCHI PER INDIFFERENZIATO: sacchi in polietilene ad alta densità (HDPE) contenente almeno il 70% di materiale riciclato, grigio semi coprente cm. 40+15+15 (con soffiETTO) X60, spessore film minimo 22, stampa continua su un lato con disegno indicante tipologia del rifiuto elaborato da AGESP (altezza minima dell'indicazione cm.35), **confezioni in rotoli da 13 pz., con diametro non superiore a 65 mm e 180 mm di altezza, avvolti da una fascetta di fissaggio alta 100 mm.** I sacchi riceveranno una personalizzazione, compresa nel prezzo, con logo AGESP ambiente per il Territorio Srl e l'indicazione della tipologia del rifiuto conferibile.

SACCHI PER PANNOLINI E PANNOLONI: sacchi in polietilene ad alta densità (HDPE) contenente almeno il 70% di materiale riciclato, rossi semi coprente cm. 40+15+15 (con soffiETTO) X75, spessore film minimo 20, stampa continua su un lato con disegno indicante tipologia del rifiuto elaborato da AGESP (altezza minima dell'indicazione cm.35), **confezioni in rotoli da 13 pz., con diametro non superiore a 65 mm e 180 mm di altezza, avvolti da una fascetta di fissaggio alta 100 mm.** I sacchi riceveranno una personalizzazione, compresa nel prezzo, con logo AGESP ambiente per il Territorio Srl e l'indicazione della tipologia del rifiuto conferibile.

SACCHI PER INDIFFERENZIATO CON TAG R-FID: Sacchi in polietilene rigenerato ad alta densità (HDPE) contenente almeno il 70% di materiale riciclato dotati di TAG RFID, azzurro semicoprente cm. 40+15+15

(con soffietto) X80, spessore film minimo 22. I sacchi dovranno essere distribuiti con “distributore automatico” pertanto le **confezioni dovranno essere in rotoli da 13 pz., con diametro non superiore a 65 mm e 180 mm di altezza, avvolti da una fascetta di fissaggio alta 100 mm.** I sacchi recheranno una personalizzazione, compresa nel prezzo, con logo AGESP Ambiente per il Territorio Srl e l’indicazione della tipologia del rifiuto conferibile.

TAG RFID, UHF 840-960 MHz 448 BITS, 128 EPC BITS, 128 USER BITS, 32 BITS.

Ogni RFID avrà un codice univoco chiamato “TID” ognuno dei quali identificherà un TAG e quindi un sacco. Ci dovrà essere un barcode per ogni rotolo che verrà applicato sulla fascetta di fissaggio del rotolo stesso. Dovranno così essere associati in modo “informatico” tutti i codici “TID” dei TAG presenti in ciascun rotolo al barcode assegnato al rotolo stesso.

Dovrà essere fornito ad AGESP un database che riporterà ogni singola associazione sia con codice TID che con codice EPC.

N.B. i sacchi, ad esclusione di quelli per i cestini stradali e le fodere della frazione organica, saranno forniti alla cittadinanza attraverso distributori automatici; pertanto la Ditta aggiudicataria dovrà produrre, prima della fornitura, un numero sufficiente di rotoli al fine di testare la compatibilità tra i rotoli e i nostri distributori automatici (per compatibilità si intende che non vi deve essere nessun intralcio nelle fasi di trascinamento e caduta, da parte dei rotoli di sacchetti, durante la distribuzione automatica e che non ci debbano essere errori nella lettura del Barcode per l’associazione del rotolo all’utenza). L’ordine si potrà considerare definitivamente perfezionato solo al raggiungimento di tale compatibilità.

I distributori di sacchetti attualmente installati sul territorio del Comune di Busto Arsizio, e Venegono Superiore sono stati forniti dall’azienda “IMSA S.R.L.” di Garlate (LC), mentre quelli presenti nel Comune di Fagnano Olona sono stati forniti dall’azienda “AIRONE SERVIZI S.R.L.” di Limbiate (MB).

TUTTE LE PERSONALIZZAZIONI SONO DA APPROVARE DA PARTE DI AGESP PRIMA DELLA STAMPA

Quantità indicative con possibilità di variare la quantità di una tipologia in favore di un’altra all’interno dell’importo di gara.

Le variazioni non possono essere contestate dall’Aggiudicatario per alcun motivo né giustificano interruzioni o ritardi nella fornitura.

LOTTE	COMUNI	N° Sacchi per Rotolo	N° Rotoli	Tipologia Sacchetti	QUANTITA' SACCHI (24 MESI)	QUANTITA' OPZIONE QUINTO D'OBBLIGO
1	Busto Arsizio	52	80.770	Sacchetti Mater-bi 10 Lt	4.200.040	840.008
		25	1.200	Fodere Mater-bi 120 Lt	30.000	6.000
	Venegono Superiore	52	16.000	Sacchetti Mater-bi 10 Lt	832.000	166.400
		25	200	Fodere Mater-bi 120 Lt	5.000	1.000
	Fagnano Olona	52	15.000	Sacchetti Mater-bi 10 Lt	780.000	156.000
		25	200	Fodere Mater-bi 120 Lt	5.000	1.000
2	Busto Arsizio	13	100.000	Sacchi Gialli Plastica 110 Lt	1.300.000	260.000
		13	38.464	Sacchi Rossi 80 Lt Pannolini/Sanitari (prezzo anno 2024)	500.032	100.006
		25	42.000	Sacchi Neri Cestini a palina 100 Lt	1.050.000	210.000
		25	1.540	Sacchi Neri Cestini a terra 130 Lt	38.500	7.700
	Venegono Superiore	13	20.000	Sacchi Gialli Plastica 110 Lt	260.000	52.000
		13	4.000	Sacchi Rossi 80 Lt Pannolini/Sanitari (prezzo anno 2024)	52.000	10.400
		13	16.000	Sacchi Grigi R.S.U. 60 Lt	208.000	41.600
		25	2.000	Sacchi Neri Cestini a palina 100 Lt	50.000	10.000
		25	40	Sacchi Neri Cestini a terra 130 Lt	1.000	200
	Fagnano Olona	13	23.000	Sacchi Gialli Plastica 110 Lt	299.000	59.800
		13	4.000	Sacchi Rossi 80 Lt Pannolini/Sanitari (prezzo anno 2024)	52.000	10.400
		13	23.000	Sacchi Grigi R.S.U. 60 Lt	299.000	59.800
		25	4.000	Sacchi Neri Cestini a palina 100 Lt	100.000	20.000
		25	20	Sacchi Neri Cestini a terra 130 Lt	500	100
3	Busto Arsizio	13	169.230	Sacchi Azzurri RFID 80 Lt R.S.U.	2.199.990	439.998
	Venegono Superiore	13	20.924	Sacchi Azzurri RFID 80 Lt	272.012	54.402
	Fagnano Olona	13	24.000	Sacchi Azzurri RFID 80 Lt	312.000	62.400

Art. 7 - Tempi di esecuzione delle prestazioni

La consegna dei sacchi dovrà avvenire franca di ogni spesa c/o sede Igiene Ambientale - AGESP in via Canale, 26 - Busto Arsizio.

La prima consegna dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula del contratto e le successive entro 30 giorni dall'emissione del buono d'ordine.

Gli ordini attuativi, il cui valore sarà determinato sulla base della fornitura di volta in volta effettivamente necessaria, saranno trasmessi in base ai fabbisogni della Committente.

La merce alienata si intende consegnata all'Azienda all'arrivo al domicilio sopracitato, con sopportazione da parte del fornitore dei rischi di trasporto fino a detta destinazione.

Alla consegna sarà cura di AGESP prelevare, da ciascun lotto, un sufficiente numero di campioni per verificarne la corrispondenza alle specifiche tecniche richieste, riservandosi campionamenti e analisi. In caso di non conformità verrà richiesta al fornitore la sostituzione dell'intero lotto, nonché il pagamento delle analisi svolte.

I quantitativi e le tipologie di sacchi richiesti per la prima consegna saranno concordati all'aggiudicazione in via definitiva dell'appalto.

Sono da ritenersi inclusi i bancali. Contributo CONAI compreso.

Le confezioni dei sacchetti dovranno essere inserite in apposite scatole di cartone, facilmente maneggiabili, riportanti all'esterno la tipologia di sacco e la quantità di rotoli contenuti e il Comune di riferimento.

Ogni bancale dovrà riportare il quantitativo di scatole presenti al suo interno e il Comune di riferimento della fornitura.

Per lo scarico AGESP è dotata di carrello elevatore con portata massima di 1.500 kg.

Art. 8 – Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto di appalto deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla aggiudicazione.

Se l'Appaltatore non sottoscrive il contratto nel termine stabilito, la Stazione Appaltante procede all'invio, della diffida relativa al suddetto adempimento. Qualora l'Appaltatore non si presenti entro 30 giorni dal ricevimento della diffida senza giustificati e gravi motivi da valutarsi a cura della stazione appaltante - con i documenti già richiesti e indispensabili per la stipulazione dell'atto, l'Appaltatore stesso decade dall'aggiudicazione e la stazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare, l'Appaltatore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, comma 2, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: "Nuovi prezzi/invariabilità/revisione dei corrispettivi", "cause sopravvenute – sospensione", "Pagamenti e fatturazione", "Clausola risolutiva espressa" e "Recesso".

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

Art. 9 - Modifiche dell'operatore economico appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 122 e s.m.i., del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità dell'art. 95 del D. Lgs. 159/2011.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trova applicazione l'art. 97 del Codice dei contratti.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore di cui al comma 1, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 10 - Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante e dalla committente i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante e dalla committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 11 – Adempimenti in materia di sicurezza

L'affidatario dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici e pratici per garantire la sicurezza sul lavoro del proprio personale dai rischi presenti nei luoghi di lavoro di AGESP.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9 e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante o alla Committente, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di avvio del servizio se questo è iniziato nelle more della stipula del contratto:

- a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d. il DURC;
- e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 12 - Consegna e inizio della fornitura

L'esecuzione della fornitura ha inizio dalla data della stipula del contratto.

La stazione appaltante intende avvalersi della possibilità di dare l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui allo specifico articolo.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna della fornitura, il Direttore dell'esecuzione del Contratto (fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante o della Committente di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore.

Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1.

La stazione appaltante, si riserva la possibilità di disporre nei casi consentiti dal codice, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione del contratto può ordinare l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Art. 13 – Proroghe

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare la fornitura nel termine contrattuale di cui all'articolo 12, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di cui al già menzionato articolo 12.

In deroga a quanto sopra previsto, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui sopra, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate

posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al DEC, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DEC.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.

Art. 14 - Penali

Con riferimento ai tempi di esecuzione delle prestazioni stabiliti dall'Art. 7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, è facoltà della Stazione appaltante o della Committente applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo.

In caso di riscontrata non conformità della fornitura, verranno applicate le suddette penali, da applicarsi per ogni giorno trascorso dalla segnalazione alla sostituzione del lotto non conforme.

In ogni caso la massima penalità applicabile nel corso del contratto è pari al 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi e gli inadempimenti siano tali da comportare, ai sensi del presente articolo, una penale di importo superiore alla predetta percentuale, si applica la disciplina della risoluzione del contratto di cui al successivo Art. 25.

L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà di procedere con risoluzione del contratto, risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante/Committente a causa dei ritardi.

La Stazione appaltante/Committente potrà applicare le penali di cui al presente articolo a valere sui crediti dell'Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore contraente medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante/Committente di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante/Committente a causa di ritardi per fatto dell'appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Art. 15 – Cauzione, garanzia e polizze assicurative

Ai sensi dell'art.106 del Decreto Legislativo n. 36/2023, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "*garanzia provvisoria*", pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nei documenti di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione (a scelta dell'offerente), ed eventualmente ridotta ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, così come modificato dal decreto correttivo D. Lgs. n.209/2024.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore deve costituire una "garanzia definitiva" a norma e per gli effetti di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e nelle forme di cui all'art. 106:

- presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica l'art. 106, comma 2 del Codice dei Contratti
- nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che:
 - risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie;
 - è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice.

L'importo della garanzia è stabilito in misura del 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla concessionaria rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere all'Aggiudicataria della concessione la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul prezzo da corrispondere all'esecutore.

La Stazione Appaltante potrà valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

La Stazione Appaltante potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicataria per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria, rilasciata a norma dell'articolo 106, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e art. 117, comma 7 del D.lgs. n. 36/2023, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante/Committente, l'individuazione del Foro Competente di Busto Arsizio per le eventuali controversie e l'obbligo di effettuare tutte le comunicazioni alla Stazione Appaltante/Committente in lingua italiana.

La garanzia fideiussoria, a norma dell'art. 117, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese, art. 117, comma 13 del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di escussione totale o parziale della garanzia, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante/Committente, pena la risoluzione del contratto.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

Art. 16 – Verifica di conformità

Ai sensi dell'art. 116 e dell'art 36 dell'Allegato II.14 al D. L.gs 36/2023, la fornitura è soggetta a verifica di conformità ai fini di accertarne la corretta esecuzione. La verifica di conformità è avviata entro 30 giorni dall'ultimazione del servizio, ed è effettuata, ai sensi del comma 5 del citato art. 116, a cura del RUP o, se nominato dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 17 – Pagamenti

All'esito positivo della verifica di conformità, o della corretta consegna della fornitura, i pagamenti avverranno a 60 gg. data fattura fine mese, tramite bonifico bancario.

Il pagamento del corrispettivo avverrà previa fatturazione e verifica della regolarità contributiva, attestata mediante rilascio del relativo "Documento Unico di regolarità Contributiva" (DURC).

Art. 18 - Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Committente della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) agli adempimenti di cui all'articolo 119 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) l'attestazione dei versamenti eseguiti ai/al subappaltatore/i.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Committente provvede alla liquidazione del pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 19 - Revisione prezzi

Per i contratti relativi a servizi o forniture, si applica la revisione prezzi di cui all'art. 60 e all'Allegato II.2 bis del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., qualora si verifichino variazioni del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano in misura dell'80% del valore eccedente il 5%.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2 bis del D.Lgs 36/2023, l'indice revisionale da utilizzare è: prezzi alla produzione dell'industria (13 – Industrie tessili).

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sopra individuato, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

Quando si verificano le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi, la Committente comunica all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità di cui al presente articolo.

La revisione prezzi si applica anche in caso di modifiche contrattuali.

Art. 20 - Subappalto

Il contratto, così come disposto dall'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023, non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione del servizio.

In conformità a quanto previsto al comma 4 dell'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023 il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare.

I contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese come definite all'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 al D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. Gli operatori possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante o della Committente, alle condizioni previste dall'art. 119 del D. Lgs 36/2023.

I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta ulteriori servizi.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto purché garantisca le medesime tutele economiche. In caso di subappalto di prestazioni scorporabili, accessorie, secondarie o sussidiarie, il subappaltatore è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis del

d.lgs. 36/2023, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del già menzionato comma 2-bis.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante/Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Art. 21 - Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore e il subappaltatore sono comunque responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante e della Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante/Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il RUP provvede a verificare il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Art. 22 - Pagamento dei subappaltatori

La Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. Ai sensi dell'articolo 119, comma 11, del D. Lgs n. 36/2023, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Committente provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo del servizio da loro eseguiti:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 11, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Committente esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di sopra, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto d'appalto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle

Art. 24 – Danni per causa di forza maggiore (da verificare per forniture)

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle forniture, alle persone e alle cose.

La denuncia dei danni per causa di forza maggiore deve sempre essere fatta alla stazione appaltante/Committente per iscritto entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento pena la decadenza del diritto alla non applicazione della penale relativa. I danni vengono accertati in contraddittorio con il Direttore dell'esecuzione del contratto che redigerà apposito verbale. L'Appaltatore non potrà in ogni caso sospendere o rallentare il servizio, lasciando inalterata la sola zona del danno.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell'Appaltatore.

Il compenso per quanto riguarda i danni per causa di forza maggiore alle forniture è limitato all'importo di quanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

È a carico dell'Appaltatore il totale risarcimento dei danni di qualsiasi tipo conseguenti a negligenza dell'Appaltatore stesso.

Art. 25 – Risoluzione e recesso del contratto

Salvo quanto previsto all'art.122 del D.Lgs 36/23 (con le modalità descritte nell'allegato II.14 del medesimo Codice), la stazione appaltante/Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere (ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.), nonché all'esecuzione di ufficio dei servizi, a spese dell'Appaltatore, nei seguenti casi:

- a) per gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali del presente Capitolato;
- b) gravi e ripetute violazioni del rispetto delle norme di sicurezza;
- c) per superamento della soglia di penali così come espresso nell'art. 9 del presente Capitolato;
- d) per indisponibilità ad eseguire interventi manutentivi indicati dal Responsabile Tecnico del Servizio;
- e) per indisponibilità ad eseguire interventi "urgenti" non programmati;
- f) per utilizzo di personale privo di autorizzazione in relazione al servizio da prestare;
- g) per cessione anche parziale del contratto così come definito all'art 25 del presente Capitolato;
- h) per rifiuto a sottoscrivere il verbale di consegna o ad iniziare il servizio nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- i) nel caso in cui la struttura di direzione e gestione del servizio (numero e tipologia dei dipendenti) non corrisponda a quella definita in sede di offerta;
- j) in caso di mancata attivazione del software gestionale di cui al successivo art. 101, nelle tempistiche e nelle modalità prescritte dal presente Capitolato;
- k) in caso di indebita appropriazione dei dati di proprietà Comunale,
- l) per inadempimento a seguito di specifico ordine di servizio del Direttore dell'Esecuzione

Costituiscono cause risolutive espresse, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., le inadempienze contrattuali di seguito indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del contratto:

- a. cessione totale o parziale del contratto o subappalto del servizio in tutto o in parte, in violazione delle normative vigenti in tale materia e comunque di quanto disposto dal presente Capitolato;
- b. omessa applicazione delle norme che regolano la privacy e la riservatezza dei dati trattati;
- c. sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante per un reato contro la pubblica Amministrazione;
- d. ripetuta inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza, le disposizioni inerenti alla manodopera e i dipendenti;
- e. accumulazione penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto;
- f. ripetute mancanze che abbiano causato almeno dieci verbalizzazioni di penale nell'arco di un trimestre.

La stazione appaltante/Committente si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C.; il recesso avviene con la modalità e le tempistiche indicate all'art.123 del D.Lgs 36/23 e all'Allegato II.14 del medesimo.

In caso di risoluzione o rescissione del contratto, l'Appaltatore deve impegnarsi a consegnare alla stazione appaltante/Committente gli spazi, gli impianti, e tutti i documenti aggiornati relativi alla gestione amministrativa/contabile/tecnico/manutentiva di propria competenza entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione o rescissione.

Entro il termine sopra detto l'Appaltatore deve liberare da eventuali materiali/depositi gli spazi a qualsiasi titolo occupati, caricandosi delle spese per lo sgombero e l'alienazione in discarica autorizzata.

Fino a regolazione di ogni pendenza con l'Appaltatore, la Committente trattiene in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'Appaltatore stesso.

Art. 26 – Controversie

In caso di divergenza fra il Direttore dell'esecuzione del contratto e l'Appaltatore, qualunque esame, apprezzamento o giudizio tecnico sui servizi o sui materiali, ed in generale sulle questioni riguardante il contratto deve essere comunicato dal RUP all'Appaltatore per iscritto e s'intende accettato, anche senza dichiarazione espressa, quando contro di esso non sia fatto reclamo, pure per iscritto, nel termine di 5 giorni dalla data della comunicazione; si stabilisce comunque che l'Appaltatore non possa mai, per nessun motivo, sospendere di sua iniziativa il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini del Responsabile Tecnico.

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore devono essere regolarmente presentati per iscritto al RUP, altrimenti non sono presi in alcuna considerazione.

In caso di controversie il RUP, acquisita la relazione riservata del DEC e sentito l'Appaltatore, formula alla stazione appaltante/Committente una proposta motivata di accordo bonario. La stazione appaltante/Committente, entro 60 giorni dalla stessa proposta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dalle parti. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente il Foro di Busto Arsizio.

Art. 27 – Spese e obblighi a carico dell'Appaltatore – Disposizioni diverse

Sono a carico dell'Appaltatore le spese:

- a) relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e registrazione;
- b) per i diritti di segreteria a norma di legge;
- c) di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio;
- d) per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto dei CAM;

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento della fornitura devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore e tra gli altri:

- a. le prestazioni di mano d'opera, mezzi e materiali occorrenti per tracciati, misurazioni, verifiche e prove, specie quelle previste dalle leggi vigenti, per controllare la rispondenza alle condizioni contrattuali;
- b. il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di assicurazioni degli operai;
- c. la trasmissione, prima dell'inizio della fornitura della dichiarazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- d. la trasmissione con scadenza trimestrale o a richiesta della stazione appaltante/Committente di copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, propri e dei subappaltatori.

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in casi di eventuale controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare di sua iniziativa i servizi né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini della Stazione Appaltante/Committente che si riserva in ogni modo di ordinare l'esecuzione di un determinato servizio entro un prestabilito termine di tempo e di disporre l'ordine di esecuzione dei servizi nel modo che riterrà più conveniente e opportuno, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione degli stessi, tutto ciò senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti di risulta, l'Appaltatore è tassativamente tenuto a produrre la documentazione atta a comprovare che lo smaltimento di ogni singola partita di rifiuti, distinti secondo le tipologie indicate dalla vigente legislazione, è avvenuto ad ogni effetto secondo la specifica regolamentazione e legislazione in materia e dei CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Art. 28 – Tracciabilità finanziaria

L'affidatario dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante/Committente ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) così come disposto dall'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/10 e s.m.i.

Art. 29 - Codice Etico

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei principi contenuti nel Codice etico di comportamento di AGESP approvato, e delle sue successive modifiche/integrazioni che AGESP si riserva sin d'ora di adottare e comunicare nel corso del rapporto contrattuale. L'ultima revisione del suddetto Codice etico è visionabile sul sito www.agesp.it

L'Appaltatore si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con le disposizioni contenute nel Codice etico di comportamento, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, le disposizioni ivi contenute e comunque a non esporre AGESP al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001.

L'inosservanza di tale impegno da parte dell'Appaltatore costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale e legittimerà AGESP a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 30 – Imposta di bollo

Qualora dovuta, è a carico dell'appaltatore l'imposta di bollo di cui all'art. 18 comma 10 del Codice dei contratti, determinata come previsto dall'Allegato I.4 dello stesso codice.

Art. 31 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679

1. DATI DI CONTATTO

Titolare del Trattamento dei Dati personali: AGESP ambiente per il Territorio Srl

Responsabile del Trattamento aziendale: Dott. Gianfranco Carraro

Responsabile della Protezione dei Dati personali: Dott.ssa Virginia G. Basiricò, 0331/398896 e-mail: privacy@agesp.it www.agesp.it

2. OGGETTO DI TRATTAMENTO E FINALITA'

In linea generale il trattamento dei dati anagrafici, di contatto, economici, relative alle capacità tecnico professionali, e in taluni casi giudiziari di legale rappresentante, soci, lavoratori degli stessi o sub-appaltatori dell'azienda fornitrice si rende necessario al fine di:

- Verificare l'idoneità tecnica, economica e finanziaria della Vostra impresa e la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile, e in particolar modo alla normativa sugli appalti D.lgs 36/23
- Gestire le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture;
- Dare esecuzione agli obblighi connessi agli accordi di lavoro;
- Gestire gli adempimenti di caratteri di carattere amministrativo, fiscale (contabilità, fatturazione, pagamenti), e soddisfare gli obblighi connessi alla gestione degli appalti, e agli accordi di lavoro
- Di accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare o società del Gruppo Agesp.

3. CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE e AMBITI DI DIFFUSIONE DEI SUOI DATI PERSONALI

Nell'ambito delle suddette finalità i dati forniti saranno trattati da:

- Personale interno o comunque in forza ai membri della compagine societaria debitamente incaricati al trattamento,
- Società o professionisti che collaborano con l'azienda in qualità di responsabili o incaricati al trattamento.
- Si precisa che i dati stessi potranno essere comunicati a:
 - 1. istituti di credito per gestione dei pagamenti
 - 2. Autorità di controllo

I nominativi di tali soggetti sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso la nostra sede, visionabile su richiesta specifica.

4. FONTI

In base alla normativa degli appalti citata, la società può acquisire informazioni sul fornitore, nonché lavoratori, soci per tramite di fonti pubbliche quali:

- Procura della Repubblica
- ANAC
- Camera di Commercio
- INAIL
- INPS
- Agenzia delle Entrate
- Ministero dell'Interno
- Osservatorio dei Lavori Pubblici
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Ragioneria Generale dello Stato

5. TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO

Non è previsto in nessun caso il trasferimento di dati personali fuori dall'UE.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è di almeno 10 anni e comunque secondo i termini di legge citati.

Tuttavia, qualora l'interessato ritenga, per qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del trattamento, dovrà darne comunicazione scritta al committente, il quale procederà all'immediata cancellazione delle informazioni, qualora non contrasti con la normativa di legge.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE

Considerato che le finalità del trattamento sono strettamente necessari per l'esecuzione del contratto di lavoro, soddisfare obblighi di legge, ai sensi dell'art.6 del Reg. UE 2016/679, il trattamento dei dati personali soddisfa i principi di liceità espressi al punto b e c. ed f. della norma, per cui l'azienda non è obbligata a raccogliere il consenso al trattamento dei suoi dati.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In base al Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
5. L'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
6. L'interessato ha diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo.

Se la richiesta è scritta, è necessario inoltrarla mediante lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica presso la sede legale del committente, facendo riferimento ai dati di contatto forniti nella presente informativa.

È possibile richiedere al titolare, una "DICHIARAZIONE DI ATTESTAZIONE idonea a certificare che le richieste avanzate siano state effettivamente risolte e portate a conoscenza di coloro ai quali erano stati precedentemente diffusi e comunicati i dati.

In quanto soggetto interessato, Lei potrà anche delegare una terza persona con una copia della procura ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a una fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se la Sua richiesta verrà avanzata in quanto persona giuridica, questa potrà essere presentata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

È possibile richiedere informazioni anche per conto di un defunto solo se si dimostra che si ha un interesse personale o si fanno gli interessi del deceduto o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Il titolare è tenuto a dare riscontro alla richiesta entro 15 giorni dalla data di inoltro o 30 giorni nel caso in cui la risposta sia problematica, in ogni caso entro il 15 esimo giorno Le verrà data comunicazione scritta delle motivazioni del ritardo.

È responsabilità del Legale Rappresentante, della società fornitrice, fornire a sua volta i contenuti della presente informativa a tutti i soggetti interessati al trattamento, secondo i termini di legge.